

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
in variante al POC vigente
AMBITO 1.2

Adottato con DCC n. 83 del 20.12.2018

CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI DELLA CITTA' METROPOLITANA
COMPRESIVE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT

La Città Metropolitana di Bologna, con **Atto del Sindaco Metropolitan n. 61 del 01.04.2020**, ha formulato ai sensi degli artt. 34 e 35 della LR 20/2000, le proprie osservazioni/riserve al PUA del Comparto 1.2, corredate dalla proposta di parere motivato fornito da ARPAE-AACM e dal parere espresso in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

Durante il deposito del PUA sono pervenuti i pareri degli enti interpellati a norma di legge. Di questi, quelli appartenenti a soggetti competenti in materia ambientale sono stati inoltrati alla Città Metropolitana e ad ARPAE per consentire una più esaustiva disamina della ValSAT. Trattasi dei pareri espressi da:

- Consorzio della Bonifica Renana (parere del 03.07.2019, prot. 12910 e 12918);
- Hera S.p.A. / Inrete Distribuzione Energia (parere del 16.04.2019, prot. 7566 e parere del 06/02/2020, prot. 2021) per quanto attiene le reti acquedotto, fognatura e depurazione, gas;
- Regione Emilia-Romagna, Area Reno e Po di Volano (parere del 14.05.2020, prot. 6087);
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (parere del 21.03.2019, prot. 5677);
- Azienda U.S.L di Bologna (parere del 12.02.2019, prot. 3005);
- ARPAE (parere del 25.02.2019, prot. 3889);
- ATERSIR (parere del 11.01.2020, prot. 479);

Quanto ivi espresso è stato richiamato, ovvero preso a riferimento, nelle valutazioni sulla ValSAT e, pertanto, non viene qui riportato.

Gli stessi pareri, tuttavia, esaminano e forniscono anche indicazioni o prescrizioni rivolte alla progettazione esecutiva dell'intervento edilizio (opere di urbanizzazione ed edifici). Per tale motivo, tutti i pareri degli enti/gestori di reti sono stati inoltrati al soggetto attuatore affinché li recepisca nei vari Permessi di Costruire. Il controllo sul recepimento di tali pareri avverrà in sede di istruttoria di detti Permessi di Costruire.

Segue una disamina delle osservazioni della Città Metropolitana con relativa controdeduzione.

RISERVE E OSSERVAZIONI DELLA CITTA' METROPOLITANA

Vengono di seguito riportati degli stralci della Relazione Istruttoria redatta dal Servizio Pianificazione Urbanistica e, per ciascuna Riserva o Osservazione, le relative controdeduzioni.

Si dà atto, inoltre, che il citato Atto del Sindaco Metropolitano 61/2020 è stato trasmesso al soggetto attuatore sotto forma di richiesta di integrazioni affinché venissero predisposti dei nuovi elaborati di PUA che recepissero le riserve ivi espresse. I nuovi elaborati integrati e aggiornati sono pervenuti con prot. 9583 del 24.07.2020 e 16866 del 26.11.2020.

Relazione istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica della Città Metropolitana.

2.1 Il dimensionamento complessivo del POC

Il PUA propone variante al POC introducendo ex novo il sub ambito 1.2, incrementando la capacità edificatoria complessiva di 2.485 mq e prevedendo il trasferimento di 775 mq pubblici nell'ambito 24, che però non viene disciplinato dalla variante dal POC. Si chiede di aggiornare il dimensionamento del POC in relazione agli aumenti di capacità edificatoria apportati, anche rispetto agli altri PUA in variante al POC complessivamente proposti, dimostrando il rispetto del dimensionamento indicato dal PSC per nuovi potenziali insediamenti, nonché per la "quota non preventivabile a disposizione del Sindaco". Si chiede inoltre di chiarire la finalità della capacità edificatoria pubblica prevista nell'ambito 24, nonché l'assetto, le principali caratteristiche urbanistiche, i condizionamenti e le modalità attuative previsti per esso.

Riserva n. 1:

"Si chiede di aggiornare il dimensionamento del POC in relazione agli aumenti di capacità edificatoria apportati, dimostrando il rispetto del dimensionamento complessivo indicato dal PSC. Si chiede inoltre di chiarire la finalità della capacità edificatoria pubblica prevista nell'ambito 24, nonché l'assetto, le principali caratteristiche urbanistiche, i condizionamenti e le modalità attuative previsti per esso."

CONTRODEDUZIONE:

Il dimensionamento del POC non viene modificato con il presente PUA perché ciò che cambia è la distribuzione dei diritti edificatori (DE) tra pubblico e privato, mentre i DE complessivi rimangono invariati (cioè 3.260 mq di SU). Il fatto che i DE pubblici diminuiscono, viene compensato con il trasferimento della differenza in un altro areale che, però, ad oggi non è soggetto a POC. Inoltre, si precisa che, per correttezza di procedimento, non è possibile inserire in questa variante al POC gli aumenti di edificabilità previsti da PUA non ancora approvati. Si ritiene quindi di inserire nel deliberato di approvazione del PUA e, quindi, della variante al POC l'impegno ad aggiornare il POC a conclusione di tutti i procedimenti di approvazione di PUA in variante ad oggi in itinere. Con l'attuale variante sarà possibile inserire solo quanto variato con il PUA dell'ambito 3C approvato con delibera di Consiglio n. 5/2020.

2.2 L'Edilizia Residenziale Sociale (ERS)

Il PSC assume l'obiettivo di riservare una parte delle residenze alla realizzazione di ERS per almeno il 12% del dimensionamento programmato, da ricavare all'interno degli ambiti di potenziale localizzazione dei nuovi insediamenti urbani a funzioni integrate o all'interno degli ambiti di riqualificazione. Si chiede quindi di definire la quota di ERS da prevedere per il sub ambito 1.2. Si precisa inoltre che il POC vigente, nell'esplicitare la quantità di 71 alloggi da destinare a finalità pubbliche (ERS, convenzionata, ecc.), specifica che, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del PSC, tali alloggi dovranno essere prioritariamente in locazione permanente (o di durata almeno ventennale), di proprietà pubblica o privata, a canone concordato, calmierato o sociale, con procedure di accesso regolate attraverso bandi ad evidenza pubblica.

Riserva n. 2:

“Si chiede di definire la quota di ERS da prevedere per il sub ambito 1.2 in considerazione di quanto richiesto dal PSC in merito all'attribuzione della capacità edificatoria massima.”;

CONTRODEDUZIONE:

Come si evince dal POC vigente, nel sub ambito 1.2 non sono previsti alloggi ERS. La distribuzione dell'ERS, infatti, è la seguente:

“Rispetto la quota residenziale “pubblica” a favore del Comune, i risultati della concertazione sono di seguito riportati:

Dal Sub Ambito 5.1

*Cessione di un'area superficie (viabilità compresa) di circa mq 11.500, con una edificabilità di mq 3.000, corrispondenti a circa **41 alloggi**.*

Dall'Ambito 9

*Cessione di un'area superficie (viabilità compresa) di circa mq 18.000, con una edificabilità di mq 1.200, corrispondenti a circa **16 alloggi** oltre a 4.000 mq di funzioni terziarie/direzionali (di questi ultimi il Comune si riserva mq 2.000 di SU “congelandoli” per successivi interventi)*

*Rispetto alla dotazione di ERS il POC assume la previsione di una **potenzialità teorica di 57 alloggi**. Questa quota rappresenta circa il 13% della capacità edificatoria residenziale del POC 2013-2018.”*

2.3 Viabilità e accessibilità ciclopeditone

L'accessibilità al comparto è prevista dalla via Stagno, che si configura allo stato attuale come una viabilità locale extraurbana con una larghezza di poco più di tre metri ed asfaltata solo in parte. Dalla Relazione su traffico e mobilità del POC si evince che con la realizzazione del progetto la sezione stradale verrà portata a 6,50 metri e saranno realizzati i marciapiedi, al fine di garantire l'accessibilità ai sub ambiti di nuova realizzazione 1.1 e 1.2.

La via Stagno, come già esposto nell'istruttoria riguardante il PUA del sub ambito 1.1, è classificata come viabilità storica nella Carta Unica comunale. Per tali tipologie di tutela, l'art. 18 comma d) del PSC, richiamando la norma del PTCP art. 8.5, prescrive che debba esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico, percettivo sia paesaggistico-ambientale. Pertanto, si chiede di inserire nel documento di Valsat un approfondimento sul progetto di adeguamento di via Stagno con le mitigazioni necessarie a garantire la massima riconoscibilità degli elementi storici, percettivi e paesaggistico-ambientali della strada.

In tema di mobilità ciclopeditone, in coerenza con quanto indicato nel PSC, che richiede, all'intero ambito 1, lo sviluppo di una mirata rete di percorsi relazionata con la rete comunale, e conseguentemente con la fermata ferroviaria, si chiede di approfondire nella Valsat il tema della connessione ciclopeditone, in relazione al centro abitato e ai percorsi ciclabili previsti nel masterplan per l'intero ambito 1, secondo criteri di sicurezza e minimizzazione del percorso.

OSSERVAZIONE 3:

Vista la necessità di allargare la via Stagno, si chiede di inserire nel documento di Valsat un approfondimento sul progetto di adeguamento di via Stagno con le mitigazioni necessarie a garantire la massima riconoscibilità degli elementi storici, percettivi e paesaggistico-ambientali della strada.

In tema di mobilità ciclopeditone, in coerenza da quanto indicato nel PSC, si chiede di approfondire nella Valsat il tema dello sviluppo di una mirata rete di percorsi relazionata con la rete comunale, e conseguentemente con la fermata ferroviaria, in relazione al centro abitato e ai percorsi ciclabili previsti nel masterplan per l'intero ambito 1, secondo criteri di sicurezza e minimizzazione del percorso.

CONTRODEDUZIONE:

Su Via Stagno si propone un suo allargamento, in quanto la stessa è a servizio di due areali : l'areale 1.2 e l'areale 1.1. La sua originaria conformazione e gli elementi storici che la caratterizzano, si possono leggere nella parte terminale del proseguimento della strada stessa che non viene interessata dalle opere di urbanizzazione.

2.4 Dotazioni territoriali

Si prende atto che il PUA in oggetto prevede quantità di dotazioni di aree da destinare a verde pubblico superiore a quelle minime del PSC, rilevando che la Valsat dello stesso PSC individua, a carico dell'ambito 1, una quantità di dotazioni territoriali di verde pubblico superiore alla norma, per sanare una criticità che risulta nel settore del centro storico, da indicare nel POC. Si chiede di garantire il reperimento di tali quantità di verde pubblico, rivedendo la tipologia di aree inserite nel calcolo delle superfici da destinare a tale funzione, ed escludendo, in ottemperanza di quanto specificato nel DM 1444 del 1968 art. 3 punto d) e dal PTCP all'art. 10.5 comma 5, le fasce verdi lungo le strade, le aiuole stradali e delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi funzioni di arredo, di mitigazione degli impatti e di ambientazione delle sedi stradali, le aree che, ai sensi della delibera della Giunta regionale 9/10/2001 n.2053 – Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio – siano da classificare in classe IV in quanto prospicienti determinate tipologie di infrastrutture per la mobilità, salvo che siano destinate a parcheggi; le aree, ancorché sistemate a verde, aventi la funzione di raccolta e accumulo delle acque piovane di cui all'art. 4.8; delle aree comprese all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti definite dai Comuni ai sensi della L.R. 30/2000 e della Delibera della Giunta regionale n.197/2001 contenente le direttive applicative, e successive modificazioni, salvo che siano destinate a parcheggi; le aree, ancorché sistemate a verde, che per le caratteristiche morfologiche o di localizzazione o per la ridotta dimensione non siano fruibili ed attrezzabili per alcuna delle funzioni elencate all'art. A-24 comma 2 della L.R. 20/2000.

RISERVA/OSSERVAZIONE 4:

Per quanto riguarda la quantità di dotazioni territoriali di verde pubblico si chiede di tenere conto nella variante al POC di una previsione superiore alla norma, per sanare una criticità che risulta nel centro storico.

Si richiede, inoltre, di garantire il reperimento della quantità di verde pubblico dovuta, stralciando dal conteggio delle dotazioni di aree verdi le aree indicate dal DM 1444 del 1968 art. 3 punto d) e dall'art. 10.5 comma 5 del PTCP.

CONTRODEDUZIONE:

Nella Relazione illustrativa e nella tavola del verde viene esplicitato che la quantità di verde pubblico dovuta è superiore a quella minima richiesta dal POC, inoltre sono stati esclusi dal conteggio dei 2.213 mq da cedere come verde pubblico anche le parti a verde indicate dal DM 1444 del 1968 art. 3 punto d) e dall'art. 10.5 comma 5 del PTCP corrispondenti a mq 1064 di fascia di rispetto stradale sulla Via Stagno, mq 427 destinati a vasca di laminazione e mq 1365 che saranno in futuro destinati a nuova viabilità ma che al momento risulta area verde non piantumata.

2.5 Il rischio idraulico

Rispetto al Rischio Alluvioni (PGRA) la porzione di territorio di San Pietro in Casale interessata dal PUA in variante al POC è soggetto a pericolosità elevata P3 – Alluvioni frequenti, rispetto al reticolo principale e P2 - Alluvioni poco frequenti per il reticolo secondario di pianura. Pertanto è stato presentato, a seguito di richiesta di integrazioni, uno studio idraulico che riporta le condizioni poste dal Consorzio della Bonifica Renana, e che costituisce un fondamentale riferimento per la verifica da parte del Comune, della compatibilità degli interventi proposti con le criticità rilevate in merito al rischio alluvioni. Tuttavia, come segnalato da AACM di ARPAE, prendendo atto della dichiarazione di non incremento del rischio idraulico, si ricorda che, ai sensi dell'art. 28 comma 1 della variante al PSAI in recepimento del PGRA, è compito del Comune valutare la sicurezza anche in riferimento al reticolo principale in merito, sentita l'Autorità competente al reticolo principale.

OSSERVAZIONE 5:

Si chiede di valutare la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio alluvioni anche in riferimento al reticolo principale, sentita l'autorità competente.

CONTRODEDUZIONE:

Premesso che la "Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno" prevede, all'art. 4, che fino all'approvazione dei Piani Consortili Intercomunali l'espletamento dei pareri di inondabilità sa in capo ai Consorzi di Bonifica; visto il parere del Consorzio di Bonifica prot. 12910/2019 e 12918/2019 che si esprime favorevole all'intervento edificatorio con la prescrizione di valutare a livello locale le misure utili ad tutelare il nuovo insediamento dal rischio alluvioni; considerato che il Consorzio non esclude la possibilità di innalzare di circa 0,50 mt il piano di campagna degli edifici, si ritiene di adottare tale misura per la messa in sicurezza generale dell'area rimandando a specifici studi, a scala territoriale, la definizione di eventuali misure integrative per garantire la sostenibilità delle previsioni relativamente anche alla potenziale alluvione dal Reno.

Si accoglie l'osservazione integrando le Norme Tecniche di Attuazione del PUA, all'art. 9, con la prescrizione di alzare il piano di campagna degli edifici di almeno 0,50 mt.

2.6 Le variazioni e precisazioni al PUA ammesse senza variante urbanistica

L'elaborato Norme urbanistico edilizie all'art. 3 comma 2 indica che "gli interventi edilizi previsti dal presente Piano seguono le prescrizioni delle Norme Tecniche Vigenti e gli Elaborati di P.U.A. acconsentendo variazioni e precisazioni sulla interpretazione". Inoltre all'art. 4 comma 4 si legge che "sono contenuti orientativi del presente Piano quelli che attengono agli indici e parametri edilizi (superfici edificabili, altezza massima dei fronti, destinazioni, allineamenti, distanze), nonché la distribuzione all'interno del comparto e la conformazione delle aree edificabili, degli spazi pubblici e di uso pubblico (strade, parcheggi e aree verdi)" non risultando quindi all'interno dei contenuti prescrittivi. Inoltre, non sono specificate le destinazioni d'uso ammesse.

Richiamando in generale i contenuti necessari degli ambiti inseriti nei POC nell'art. 30 della L.L.20/2000, si richiama che, come previsto dall'art 15.3 del RUE, che disciplina i contenuti dei PUA in conformità all'art. 10 comma 3 del PSC, i lotti dove realizzare le quote di edificabilità privata e/o pubblica maturate nelle singole aree di tutto il comparto e le aree per le quali è prevista la cessione gratuita al Comune per la realizzazione delle dotazioni territoriali e/o di altri usi pubblici devono essere individuati nel PUA. Si chiede pertanto di modificare le norme del POC e del PUA inserendo la disciplina specifica del comparto riguardo alle destinazioni d'uso ammesse (favorendo il mix funzionale compatibile con la residenza), alla delimitazione, l'assetto urbanistico, gli indici edilizi, e prevedendo la possibilità di apportare solo minori precisazioni di dettaglio in fase esecutiva senza necessità di apportare variante.

Riserva/Osservazione n. 6:

"Si chiede pertanto di modificare le norme del POC e del PUA inserendo la disciplina specifica del comparto riguardo alle destinazioni d'uso ammesse, alla delimitazione, l'assetto urbanistico, gli indici edilizi, e prevedendo la possibilità di apportare solo minori precisazioni di dettaglio in fase esecutiva senza necessità di apportare variante."

CONTRODEDUZIONE:

L'osservazione viene accolta modificando l'art. 3 comma 2 come segue : *"gli interventi edilizi previsti dal presente Piano seguono le prescrizioni delle Norme Tecniche Vigenti e gli Elaborati di P.U.A. acconsentendo variazioni e precisazioni sulla interpretazione"* e l' art 4 comma 4 come segue: *"sono contenuti orientativi del presente Piano quelli che attengono agli indici e parametri edilizi (superfici edificabili, altezza massima dei fronti, destinazioni, allineamenti, distanze), nonché la distribuzione all'interno del comparto e la conformazione delle aree edificabili, degli spazi pubblici e di uso pubblico (strade, parcheggi e aree verdi)".*

2.7 Piano di cantierizzazione

La scheda di Valsat del POC prevede che il PUA debba contenere un piano di cantierizzazione delle opere che definisca i sistemi di abbattimento di polveri e rumori, di gestione dei materiali di demolizione e scavo, delle acque meteoriche di dilavamento ed i sistemi di messa in sicurezza della rete fognaria pubblica esistente. Pertanto si chiede l'integrazione del suddetto elaborato ai fini della completezza del PUA.

OSSERVAZIONE 7:

Si chiede l'integrazione fra gli elaborati del PUA di un piano di cantierizzazione delle opere che definisca i sistemi di abbattimento di polveri e rumori, di gestione dei materiali di demolizione e scavo, delle acque meteoriche di dilavamento ed i sistemi di messa in sicurezza della rete fognaria pubblica esistente.

CONTRODEDUZIONE:

Non essendo il PUA la scala adeguata per effettuare delle valutazioni sul cantiere, con il rischio di fare un piano inutile, l'abbattimento delle polveri e dei rumori – tra l'altro obbligatorio per la tutela della salute dei lavoratori - verrà affrontato in sede di rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione del Comparto.

2.8 Validità degli strumenti attuativi

Al fine di garantire la coerenza con le disposizioni legislative vigenti sul periodo transitorio della L.R. 24/2017, si rammentano le scadenze imposte dalla legge urbanistica, che prevede che i PUA siano approvati e convenzionati entro i cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa e che sia prescritto l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi, prevedendo nella convenzione termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti. Le convenzioni urbanistiche dovranno quindi indicare tempi certi e brevi per l'attuazione delle previsioni, nonché tutti gli obblighi del soggetto attuatore derivanti dall'approvazione del piano.

OSSERVAZIONE 8:

Si richiama di garantire nella convenzione la necessaria coerenza con le disposizioni legislative vigenti sul periodo transitorio della L.R. 24/2017, indicando tempi certi e brevi per l'attuazione delle previsioni, nonché tutti gli obblighi del soggetto attuatore derivanti dall'approvazione del piano.

CONTRODEDUZIONE:

Seppure lo schema di Convenzione preveda un termine contingente sulla validità del PUA, si condivide lo spirito dell'osservazione volto ad individuare un quadro temporale certo ed esaustivo, prevedendo altresì le conseguenze del mancato rispetto delle prescrizioni impartite. Si accoglie, pertanto, l'osservazione e si integra l'art. "6 – TEMPI DI ATTUAZIONE" come segue (in **grassetto** le parti aggiunte):

"La realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo potrà avvenire per stralci funzionali nel periodo di validità del P.U.A. e della relativa Convenzione. L'Ambito 3B sarà realizzato in tre stralci, mentre l'Ambito 1.2 e l'Ambito 9/A saranno realizzati ognuno in unico stralcio, come indicato negli elaborati di P.U.A. salvo diversi accordi con l'Amministrazione. Sarà facoltà dei richiedenti dare inizio ai lavori di più stralci contemporaneamente o modificare il programma di attuazione senza modificare i tempi finali di conclusione delle opere.

Data la complessità e la articolazione degli interventi, si allega il cronoprogramma per il coordinamento dello sviluppo degli stralci e degli areali, eventualmente suscettibile di modifiche come sopra specificato.

I Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) relativi agli ambiti 1.2, 3 B e 9/A hanno validità di 10 (dieci) anni dalla firma della presente convenzione, ed entro tale termine i richiedenti si impegnano a realizzare e consegnare al Comune le opere di urbanizzazione primaria, perfettamente funzionanti e collaudabili, di tutti gli stralci funzionali dei P.U.A. oggetto della presente Convenzione, così come riportato all'art. 18 Legge 20/2000.

Eventuali stralci funzionali che non dovessero essere ancora realizzati alla scadenza del Piano in parola saranno oggetto di nuova contrattazione con l'Amministrazione. Il termine suindicato costituisce termine essenziale nell'interesse del Comune, salvo la possibilità per quest'ultimo di concedere una proroga, qualora, nel proprio discrezionale apprezzamento, ritenga sussistenti specifiche circostanze di fatto che abbiano impedito il rispetto di quanto sopra pattuito. Decorso tale termine la presente convenzione è da ritenersi non più operativa e non potranno più essere rilasciati titoli abilitativi relativamente all'attuazione del comparto. Tutte le opere di urbanizzazione primaria devono essere iniziate prima del rilascio di qualsiasi titolo abilitativo."

OSSERVAZIONI ALLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE E PARERE SULLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LOCALE

Per quanto attiene il **parere in materia di vincolo sismico** e verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale in riferimento agli aspetti geologici, sismici e idrogeologici del territorio, si da atto che la Città Metropolitana ritiene che gli approfondimenti effettuati risultano sufficienti e, pertanto, esprime parere favorevole al procedimento in parola.

Per quanto attiene, invece, gli **aspetti ambientali**, sulla base della proposta di parere motivato resa da ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana (AACM) di Bologna, la Città Metropolitana esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT, a condizione che vengano recepite:

- a) le riserve e osservazioni formulate dal Servizio Urbanistica della Città Metropolitana ;
- b) il parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio;
- c) i pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate da ARPAE AAC Metropolitana nella propria istruttoria.

CONTRODEDUZIONI

Preso atto del parere favorevole, rispetto alle prescrizioni a cui lo stesso è condizionato, si rileva che:

- a) le riserve e osservazioni formulate dal Servizio Urbanistica vengono controdedotte nel capitolo precedente;
- b) il parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio è favorevole senza prescrizioni;
- c) le considerazioni e prescrizioni di ARPAE AACM, che di fatto fanno sintesi dei pareri espressi dagli Enti che hanno competenza in materia ambientale, sono tutte assunte nelle riserve e osservazioni formulate dal Servizio Urbanistica e, pertanto, controdedotte come sopra.

Si da atto, inoltre, che nel periodo di pubblicazione della Valsat di sessanta giorni consecutivi non sono arrivate osservazioni di carattere ambientale.

Servizio Urbanistica
Unione Reno Galliera